



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ANCONA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GALLUZZO	DOMENICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GASPERI	PIER FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SAMUELE	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 117/15
depositato il 11/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQY03X101241/2014 IRAP 2007
IVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ANCONA

proposto dal ricorrente:

██████████ SPA

L.R. ██████████

VIA ██████████ AN

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO

C/O STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DOMINICI & ASSOCIATI

VIA MARECCHIESE N. 314/D 47900 RIMINI RN



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 117/15

UDIENZA DEL

27/05/2015

ore 10:00

SENTENZA

N°

850/21/15

PRONUNCIATA IL:

27 MAG 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 GIU 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Renato Esposito)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso rubricato al RGR n. 117/15, la società ricorrente, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Ancona, disconosceva costi per operazioni ritenute inesistenti, nella fattispecie fatture di consulenza recuperando a tassazione il maggior reddito, così come indicato nel'atto impositivo impugnato. Tali rettifiche sono scaturite a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, volta ad accertare i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la società [REDACTED] Anno d'imposta 2007 II.DD. + IVA.

La società ricorrente con un articolato ricorso al quale si rimanda per una più agevole lettura, contestava l'operato dell'Ufficio su aspetti di diritto e di merito, sottolineando principalmente che la tesi dell'Ufficio non è dimostrata, che le prestazioni sono effettivamente avvenute e che comunque il Sig. [REDACTED] dominus della società accertata ha aderito allo "scudo fiscale" e che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.43 del 2009 precisa che gli effetti premiali voluti dal legislatore per il dichiarante si estendono anche alla società, qualora egli abbia agito nella sua qualità di dominus. Che l'Ufficio era decaduto dal potere accertativo. Contestava il difetto di sottoscrizione dell'atto non essendo all'uopo delegato il funzionario dell'Ufficio o quanto meno non risultando dagli atti.

Difetto di motivazione dell'atto opposto. Non applicazione delle sanzioni. Pregressa definizione dell'annualità 2005. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo l'accertamento, con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ancona, confermando integralmente l'avviso di accertamento notificato alla società contribuente e ribadendo la bontà del proprio operato ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.

Che per quanto attiene allo scudo fiscale del [REDACTED] lo stesso non coinvolge l'accertamento della società non essendo tra l'altro chiaro se il [REDACTED] fosse in effetti il dominus o meno. Concludeva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione dopo avere esaminato gli atti e sentito le parti all'odierna udienza di discussione gradatamente osserva.

Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato si osserva che da un esame dello stesso si può rilevare che appare comprensibile ed ha messo in grado la società contribuente di comprenderlo in ogni sua parte e di difendersi adeguatamente.

Relativamente all'estensione dello "scudo fiscale", disciplinato dall'art.13 bis del D.L. 78/2009, esercitato dal [REDACTED] in qualità di "dominus" della Società, si rileva lo stesso nell'anno accertato era amministratore unico e rappresentante della società e gestiva gli affari della stessa come emerge dalla visura camerale storica, dal PVC della GdF a cui fa riferimento l'accertamento impugnato e da altri documenti agli atti del fascicolo processuale. La circostanza che il cd. "scudo fiscale" sia stato effettuato dal Sig. Marconi è provata dai documenti in atti e non


contestato dall'Ufficio. Sulla questione dell'estensione dei benefici derivanti dallo "scudo" eseguito dal dominus ed estensibili alla società dallo stesso amministrare la giurisprudenza si è già espressa favorevolmente in tal senso. Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n.44003 del 28.10.2013, considerando l'art.11 della Legge n.409, richiamato dalla normativa dello "scudo fiscale" affermava: "la chiara dizione della norma ha indotto gli interpreti a ritenere che le società commerciali non potessero beneficiare dello scudo" La Corte proseguiva con un chiarimento riguardo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10.10.2009 n. 43/E, "con tale circolare l'Agenzia delle Entrate ha inteso ampliare l'applicabilità del condono anche alle società commerciali e condizione che l'attività di emersione sia effettuata dal suo dominus". Quindi seppur le circolari non abbiano funzione normativa, hanno comunque natura indicativa per i contribuenti ed hanno un alto valore applicativo a cui devono attenersi i propri Uffici interni. Ad avviso di questo Collegio le operazioni di rimpatrio cd "scudo fiscale" effettuate dal "dominus" della società, come nel caso di specie, estendono i loro effetti anche alla società, fino al limite dell'importo scudato, che nel caso in esame copre l'importo accertato. Su analoga questione si è espressa anche la CTP di Frosinone con sentenza n.1058/03/14 del 14.7.2014 e questa Commissioni su precedenti ricorsi trattati, che questo Collegio condivide pienamente. Conseguentemente solo per questi motivi il ricorso va accolto esonerando la Commissione dall'esame di ulteriori motivi. Tuttavia, considerato che l'Agenzia delle Entrate, ha operato sulla base di un PVC per lei vincolante, della particolarità e novità delle questioni trattate, appare del tutto doveroso, equo ed opportuno compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Ancona, 27 maggio 2015.

Il Giudice Estensore
Pier Francesco Gasperi



Il Presidente
Domenico Galluzzo

